

Codice A1820C

D.D. 5 febbraio 2024, n. 253

BICB5-2023 - IDROELETTRICA SAN PAOLO S.R.L. - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per interventi di riparazione a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2020 con fedele ricostruzione dei manufatti autorizzati preesistenti ed adeguamento al D.P.G.R. 27.12.2021, n° 14/R ed alla D.G.R. 13.07.2015, n° 25-1741, relativi all'impianto idroelettrico di ...



ATTO DD 253/A1820C/2024

DEL 05/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB5-2023 – IDROELETTRICA SAN PAOLO S.R.L. – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per interventi di riparazione a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2020 con fedele ricostruzione dei manufatti autorizzati preesistenti ed adeguamento al D.P.G.R. 27.12.2021, n° 14/R ed alla D.G.R. 13.07.2015, n° 25-1741, relativi all'impianto idroelettrico di San Paolo Cervo nel Comune di Campiglia Cervo (BI)

Vista l'istanza presentata dal Sig. Cabrini Marco, nato a *omissis* il *omissis*, Amministratore Unico della Società Idroelettrica San Paolo srl con sede in Milano – Via San Gregorio 12 – P.Iva n. 01896470026, registrata al nostro protocollo in data 1 dicembre 2023 al n. 51917/A1820C, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve per interventi di riparazione a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2020 con fedele ricostruzione dei manufatti autorizzati preesistenti ed adeguamento al D.P.G.R. 27.12.2021, n° 14/R ed alla D.G.R. 13.07.2015, n° 25-1741, relativi all'impianto idroelettrico di San Paolo Cervo nel Comune di Campiglia Cervo (BI).

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha richiesto contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, con nota prot. n. 634/A1820C dell' 8 gennaio 2024, integrazioni e regolarizzazione degli atti assegnando un termine di 10 giorni, senza sospendere i tempi del procedimento;

La Società Idroelettrica San Paolo ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 5362/A1820C del 1 febbraio 2024;

La comunicazione di avvio del procedimento è avvenuta anche ai sensi dell'art. 7 comma 2 del regolamento 10/R mediante pubblico avviso all'albo pretorio digitale del Comune di Campiglia

Cervo (BI) dal 9 al 24 gennaio 2024 in esito al quale non sono pervenute osservazioni in merito come comunicato dal medesimo comune con nota al protocollo con n. 3972/A1820C in data 25 gennaio 2024.

All'istanza è allegata la documentazione tecnica predisposta dallo Studio d'ingegneria Riva e Associati, comprensiva di elaborati grafici e relazione tecnica.

In data 17 gennaio 2024 è stato esperito, da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli, apposito sopralluogo istruttorio alla presenza del progettista.

In seguito a quanto concordato in sede di sopralluogo il progettista ha provveduto ad inoltrare allo scrivente Settore apposite integrazioni spontanee pervenute in data 23 gennaio 2024 e registrate al n. 3552/A1820C di protocollo.

Dall'esame della documentazione predisposta dal medesimo tecnico, si evince che l'area demaniale verrà utilizzata per interventi di riparazione a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2020 con fedele ricostruzione dei manufatti autorizzati preesistenti relativi all'impianto idroelettrico di San Paolo Cervo nel Comune di Campiglia Cervo (BI).

dato atto che il richiedente ha provveduto, in data 23 ottobre 2023, al pagamento delle spese istruttorie;

preso atto che l'occupazione dell'area demaniale in argomento è stata richiesta per un periodo di 90 giorni;

dato atto che in base alla tabella A allegata alla l.r. 19/2018 aggiornata con Determinazione Dirigenziale 3484/A1821B del 24/11/2021 e rettificata con Determinazione Dirigenziale 3928/A1821B del 28/12/2021 il richiedente è tenuto al pagamento del **canone demaniale per l'anno 2024** "Concessioni brevi – Lettera m - oltre 15 giorni e fino ad un anno" – Euro 191,00;

il concessionario ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in data 24 gennaio 2024, come comunicato con nota 5361/A1800A del 1 febbraio 2024;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato "Torrente Cervo" è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

la Provincia di Biella con nota prot. n° 452 del 9 gennaio 2024, registrata al prot. con n. 966/A1820C in data 10 gennaio 2024, ha rilasciato parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.);

esaminati gli atti progettuali, l'occupazione risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche

delle diverse categorie";

- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14.";

determina

di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, la società Società Idroelettrica San Paolo srl con sede in Milano – Via San Gregorio 12 – P.Iva n. 01896470026, all'utilizzo temporaneo di area demaniale per interventi di riparazione a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2020 con fedele ricostruzione dei manufatti autorizzati preesistenti ed adeguamento al D.P.G.R. 27.12.2021, n° 14/R ed alla D.G.R. 13.07.2015, n° 25-1741, sinteticamente consistenti nel ripristino dei danni arrecati alla traversa di sbarramento, al canale di derivazione ed ai relativi impianti e nell'adeguamento normativo della scala di risalita ittica, relativi all'impianto idroelettrico di San Paolo Cervo nel Comune di Campiglia Cervo (BI), secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate compiutamente negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. le opere devono essere realizzate nelle località ed in conformità del progetto allegato

all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione, anche nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'efficienza idraulica, e si obbliga inoltre ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto ex art. 96 del R.D. 523/1904, qualora queste non siano sufficientemente dettagliate e/o differiscano da quanto contenuto nel progetto allegato all'istanza, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli. In particolare, la Idroelettrica San Paolo S.r.l. dovrà prendere contatti con la Provincia di Biella, titolare di precedente autorizzazione idraulica per cui le opere sono in corso di realizzazione, al fine di trovare un eventuale accordo inerente l'interferenza dei due cantieri con le relative opere provvisoriale;
4. l'accesso all'alveo del Torrente Cervo è consentito limitatamente alle maestranze ed ai mezzi operatori necessari per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
5. durante la realizzazione dei lavori non è consentito mantenere in alveo, in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, etc..) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
6. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
7. al termine del cantiere dovranno essere prontamente rimosse eventuali opere provvisoriale e ripristinata la continuità dell'alveo e dello stato dei luoghi;
8. il richiedente, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza stradale verso gli utenti, pertanto dovrà effettuare le valutazioni di sicurezza previste dalla legge e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità;
9. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo. In particolare, il materiale proveniente dallo sghiaamento in alveo dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'imbottimento delle sponde e non potrà essere utilizzato per il riempimento e per la livellazione del terreno retrostante il canale di derivazione;
10. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in

prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;

11. le sponde e le eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. i lavori dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida di questo Settore Tecnico regionale (ex art. 19, comma 2, del regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022), entro il termine del 31.12.2024, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore e fatta salva l'eventuale concessione di proroga in caso di giustificati motivi;
13. la Società Idroelettrica San Paolo S.r.l. dovrà comunicare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti finalizzati a verificare la rispondenza rispetto a quanto autorizzato;
14. ad avvenuta ultimazione, la Società Idroelettrica San Paolo S.r.l. dovrà inviare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione;
15. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato;
16. durante la realizzazione delle opere, nel caso in cui i bollettini di allerta meteorologica emessi da Arpa Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico e/o valanghivo con livello/i di allerta superiore/i al verde, dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dai lavori medesimi ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità;
17. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n° 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n° 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n° 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n° 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n° 4)";
18. il materiale eventualmente proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso, in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
19. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità della scrivente Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di

danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

20. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate, sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
21. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
22. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
23. durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";
24. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. 42/2004 sul vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 sul vincolo idrogeologico, L.R. 37/2006 sulla tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica; Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione e relativa concessione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto ed ha validità **fino al 31 dicembre 2024**; eventuali proroghe dovranno essere richieste a questo e dallo stesso autorizzate.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:
Ing. Maurizio di Lella
Ing. Franco De Battistini
Dott. Alberto Mugni

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli